



### **PROPOSTA DI LEGGE N. 33**

presentata dai consiglieri Revelant, Marsilio

il 31 gennaio 2014

<<Norme urgenti per la prevenzione di calamità e disastri naturali.  
Interventi di manutenzione in prossimità di linee di comunicazione e infrastrutture di  
energia>>

Presidente, Colleghi,

la presente legge si propone di disciplinare interventi coordinati di manutenzione in prossimità di linee di comunicazione e infrastrutture di energia, presenti sul territorio regionale, al fine di prevenire eventuali danni a beni e a persone fisiche a seguito del verificarsi di eventi calamitosi naturali.

L'ambito di riferimento a cui attiene la disciplina normativa in oggetto, dovrà coordinarsi con le disposizioni vigenti contenute agli articoli 131 e seguenti del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nel "Nuovo codice della strada" D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel Codice Civile (articolo 2051) e con le prescrizioni di cui alle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 "Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.";
- legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.";
- legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 "Norme in materia di risorse forestali.";
- legge regionale 20 agosto 2007 n. 23 "Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità."

L'esigenza di dettare una disciplina omogenea nasce dalla necessità di approntare una procedura unificata di intervento volta a scongiurare ritardi e pregiudizievoli attribuzioni di competenza, nel caso in cui gravi calamità abbiano a verificarsi compromettendo la sicurezza delle persone e la salvaguardia dell'habitat naturale ambientale.

Per le suddette finalità, di cui all'**articolo 1**, l'Amministrazione regionale, di concerto con gli enti locali del Friuli Venezia Giulia per la parte di loro competenza, può promuovere il taglio di rami, piante ed alberi a una distanza di almeno 40 metri dalle arterie stradali, dalle linee ferroviarie, telefoniche ed elettriche insistenti sul territorio regionale, nei casi in cui il soggetto gestore risulti inadempiente.

I tagli di manutenzione e gli interventi operativi previsti dall'**articolo 2** configurano le seguenti tipologie:

- tagli destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali;
- taglio e/o potatura di piante, alberi, ramaglie e arbusti che protendono verso sedi stradali, linee ferroviarie, elettriche e telefoniche, in procinto di cadere e costituenti un serio

pericolo per la circolazione stradale e ferroviaria e per la garanzia di continuità del servizio pubblico erogato;

- taglio definitivo di piante, alberi, ramaglie e arbusti e rimozione di ceppaie;
- ripristino e sistemazione dell'area oggetto di intervento anche con opere di idrosemina, inerbimento e consolidamento;
- movimenti di terreno ed estirpazione di ceppaie ed arbusti;
- manutenzione straordinaria di opere e manufatti ad uso pubblico, già previsti e finanziati dai piani ambientali, qualora siano stati danneggiati da eventi calamitosi o da atti di vandalismo;
- adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle arterie stradali e dei servizi di comunicazione e di infrastrutture ed energia. E' doveroso precisare che tutti gli interventi di manutenzione vengono previamente concordati attraverso la stipula di una convenzione tra Amministrazione regionale e soggetti gestori dei servizi di pubblica utilità e/o proprietari dei beni.

L'**articolo 3**, che disciplina la procedura d'intervento, prevede che i Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia segnalino alle Autorità competenti, agli enti gestori di servizi di pubblica utilità e all'Amministrazione regionale, la necessità di procedere con urgenza ad un intervento di manutenzione sul territorio di riferimento, nel caso in cui sussistano i presupposti d'urgenza già esposti all'articolo 2.

A seguito della suddetta segnalazione, l'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, di concerto con l'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, con l'Assessore all'ambiente ed energia e con l'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme delegato alla protezione civile, predispose un Piano operativo di intervento. Sulla base dei contenuti del Piano, l'Amministrazione regionale comunica agli enti gestori ed ai privati la necessità di un loro intervento di manutenzione. Se entro il breve termine stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge i soggetti suddetti non vi provvedono, l'Amministrazione regionale può intervenire direttamente.

Naturalmente, l'**articolo 4** prevede che i costi sostenuti per i suddetti interventi di manutenzione vengano solo anticipati dalla Regione. Faranno carico ai relativi soggetti gestori, con riferimento alla porzione territoriale oggetto di concessione su cui è stato effettuato l'intervento. Se gli interventi di manutenzione vengono effettuati su porzioni di terreno di proprietà pubblica e/o demaniale, l'Amministrazione regionale può cedere il materiale di risulta a terzi, a titolo oneroso.

Nel caso in cui i tagli di manutenzione vengano posti in essere su terreni utilizzati da soggetti gestori di servizi di pubblica utilità o appartenenti a soggetti privati, il materiale di

risulta appartiene ai detentori del terreno suindicati, come previsto dagli articoli 820 e 821 del Codice civile.

E' prevista la possibilità che sia i privati che i soggetti gestori esprimano formale rinuncia all'esercizio di qualsiasi diritto in ordine al materiale di risulta. In tal caso la Regione sarà libera di gestirlo a suo piacimento.

Tuttavia, nel caso in cui non sia stata formalizzata espressa rinuncia, se il soggetto gestore e/o il proprietario del fondo non provvedono entro un termine ragionevole alla rimozione e/o recupero dello stesso, ripristinando altresì lo stato dei luoghi, l'Amministrazione regionale, previo decreto del Direttore centrale risorse agricole e forestali, è autorizzata a provvedervi in surroga, imputando loro i relativi costi.

Agli **articoli 5 e 6** troviamo, rispettivamente, il regolamento di esecuzione della presente legge e le norme finanziarie.

Considerata l'importanza e l'urgenza rivestita dal provvedimento in esame, si confida in una rapida approvazione da parte dell'Aula.

REVELANT  
MARSILIO

## PROPOSTA DI LEGGE N. 33

<<Norme urgenti per la prevenzione di calamità e disastri naturali.  
Interventi di manutenzione in prossimità di linee di comunicazione e infrastrutture di energia>>

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina interventi coordinati di manutenzione in prossimità di linee di comunicazione e infrastrutture di energia, al fine di prevenire eventuali danni a beni e a persone fisiche a seguito del verificarsi di eventi calamitosi naturali, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), all'articolo 2051 del codice civile e in osservanza alle prescrizioni di cui alle leggi regionali 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, di concerto con gli enti locali del Friuli Venezia Giulia per la parte di loro competenza, può promuovere il taglio di rami, piante e alberi a una distanza di almeno 30 metri dalle arterie stradali, dalle linee ferroviarie, telefoniche ed elettriche insistenti sul territorio regionale, nei casi in cui il soggetto gestore non vi possa provvedere direttamente.

3. La distanza di cui al comma 2 può essere ridotta in presenza di particolari situazioni.

Art. 2  
(Interventi di manutenzione)

1. Nel caso in cui gli interventi di manutenzione ordinaria non possano essere rinviati nel tempo senza scongiurare un serio pericolo per la pubblica incolumità e il concreto avverarsi di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'ambiente, i beni demaniali e le infrastrutture primarie, la Giunta regionale, in riferimento agli obiettivi indicati all'articolo 1, è autorizzata a finanziare i seguenti interventi manutentivi:

a) tagli di manutenzione destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali, sia artificiali;

b) taglio e/o potatura di piante, alberi, ramaglie e arbusti che protendono verso sedi stradali, linee ferroviarie, elettriche e telefoniche, in procinto di cadere e costituenti un serio pericolo per la circolazione stradale e ferroviaria e per la garanzia di continuità del servizio pubblico erogato;

## PROPOSTA DI LEGGE N. 33

<<Norme urgenti per la prevenzione di calamità e disastri naturali.  
Interventi di manutenzione in prossimità di linee di comunicazione e infrastrutture di energia>>

- e) movimenti di terreno ed estirpazione di ceppaie e arbusti;
- d) taglio definitivo di piante, alberi, ramaglie e arbusti e rimozione di ceppaie;
- e) ripristino e sistemazione dell'area oggetto di intervento anche con opere di idrosemina, inerbimento e consolidamento;
- f) manutenzione straordinaria di opere e manufatti a uso pubblico, già previsti e finanziati dai piani ambientali, qualora siano stati danneggiati da eventi calamitosi o da atti di vandalismo;
- g) adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle arterie stradali e dei servizi di comunicazione e di infrastrutture ed energia.

2. Tutti gli interventi di manutenzione di cui al comma 1 sono concordati previa stipula di una convenzione tra l'Amministrazione regionale e i soggetti gestori dei servizi di pubblica utilità e/o proprietari dei beni.

## Art. 3

*(Procedura d'intervento)*

1. Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all'articolo 2 e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, i sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia segnalano alle autorità competenti, agli enti gestori di servizi di pubblica utilità e all'Amministrazione regionale la necessità di procedere con urgenza a un intervento di manutenzione sul territorio di riferimento.

2. A seguito della segnalazione di cui al comma 1, l'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, di concerto con l'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, con l'Assessore all'ambiente ed energia e con l'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile, predispone un piano operativo di intervento.

3. Sulla base dei contenuti del piano operativo di cui al comma 2, in primis l'Amministrazione regionale comunica agli enti gestori e ai privati la necessità di un loro intervento di manutenzione ai sensi dell'articolo 2. Se entro il breve termine stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge i soggetti suddetti non vi provvedono, l'Amministrazione regionale può intervenire direttamente.

4. La Regione, per l'esercizio delle funzioni esecutive di cui al presente articolo, può avvalersi di apparecchiature, di impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e di mezzi operativi in dotazione alle strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali

## PROPOSTA DI LEGGE N. 33

<<Norme urgenti per la prevenzione di calamità e disastri naturali.  
Interventi di manutenzione in prossimità di linee di comunicazione e infrastrutture di energia>>

della Protezione civile della Regione e del Servizio di manutenzione del Corpo forestale regionale.

## Art. 4

*(Costo degli interventi e materiale di risulta)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le spese sostenute per gli interventi di manutenzione di cui all'articolo 2 nel caso in cui siano attribuibili alla competenza di un soggetto gestore cui fa capo una concessione demaniale e/o regionale sulla porzione di territorio su cui insiste la linea, l'arteria, l'infrastruttura e il servizio di pubblica utilità.

2. A intervento effettuato, l'Amministrazione regionale provvede a notificare all'ente gestore il resoconto delle opere di manutenzione e salvaguardia ambientale effettuate, corredato della richiesta di rimborso dei costi sostenuti per la parte di competenza.

3. L'Amministrazione regionale può promuovere la cessione a terzi, a titolo oneroso, del materiale di risulta derivante dai tagli di manutenzione di cui all'articolo 2 se effettuati su porzioni di terreno di proprietà pubblica e/o demaniale. Nel caso in cui i tagli di manutenzione vengano posti in essere su terreni utilizzati dai soggetti gestori di servizi di pubblica utilità o appartenenti a soggetti privati, il materiale di risulta appartiene ai detentori del terreno suindicati, come previsto dagli articoli 820 e 821 del codice civile.

4. In riferimento alle previsioni di cui al comma 3, è comunque data facoltà al privato e al soggetto gestore di rinunciare a esercitare qualsiasi diritto in relazione al materiale di risulta. In tal caso, i soggetti suindicati devono formalizzare espressa rinuncia; conseguentemente, la Regione sarà libera di gestire il materiale di risulta a suo piacimento.

5. Tuttavia, nel caso in cui non sia stata formalizzata espressa rinuncia come previsto dal comma 4, se il soggetto gestore e/o il proprietario del fondo non provvedono entro un termine ragionevole alla rimozione e/o al recupero dello stesso, ripristinando altresì lo stato dei luoghi, l'Amministrazione regionale, previo decreto del Direttore centrale risorse agricole e forestali, è autorizzata a provvedervi in surroga, imputando loro i relativi costi.

## Art. 5

*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, il regolamento di attuazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE N. 33

*<<Norme urgenti per la prevenzione di calamità e disastri naturali.*

*Interventi di manutenzione in prossimità di linee di comunicazione e infrastrutture di energia>>*

---

Art. 6

*(Norme finanziarie)*

## PROPOSTA DI LEGGE N. 33

<<Norme urgenti per la prevenzione di calamità e disastri naturali.  
Interventi di manutenzione in prossimità di linee di comunicazione e infrastrutture di energia>>

**NOTE**

## Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 1**

- Il titolo del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è il seguente:

<<Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.>>

- Il titolo del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 è il seguente:

<<Nuovo Codice della Strada.>>

- Il testo dell'articolo 2051 del Codice Civile è il seguente:

<<Art. 2051

(Danno cagionato da cosa in custodia)

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito [c.c. 1218, 1256].>>

- Il titolo della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 è il seguente:

<<Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.>>

- Il titolo della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 è il seguente:

<<Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.>>

- Il titolo della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 è il seguente:

<<Norme in materia di risorse forestali.>>

- Il titolo della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 è il seguente:

<<Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.>>

## PROPOSTA DI LEGGE N. 33

*<<Norme urgenti per la prevenzione di calamità e disastri naturali.  
Interventi di manutenzione in prossimità di linee di comunicazione e infrastrutture di energia>>*

**Note all'articolo 4**

- Il testo degli articoli 820 e 821 del Codice Civile è il seguente:

*<<Art. 820  
(Frutti naturali e frutti civili)*

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.

Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.

Art. 821  
(Acquisto dei frutti)

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.

Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.

I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.>>.